

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MUSEO DELLA CHIMICA DI SETTIMO TORINESE (SIGLABILE MU.CH.)

ART.1 - OGGETTO

La Fondazione ECM (d'ora in avanti Fondazione) affida in concessione alla Società (d'ora in avanti il gestore) le attività di gestione del MU-CH, Museo interattivo della Chimica all'interno dell'ex Palazzina Uffici della Siva e della attività in esso ospitate alle condizioni del presente Contratto ed al progetto tecnico presentato in sede di gara, allegato al presente.

Le attività di gestione devono rispettare le finalità e gli obiettivi fissati da Fondazione edal Comune di Settimo Torinese, realizzando una diffusa e costante attività di promozione culturale della divulgazione scientifica rivolta in modo particolare a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, radicata nel territorio e una progettualità originale di rilievo metropolitano, regionale e nazionale. Le attività possono prevedere quote di partecipazione, iscrizione, ingresso ecc a beneficio del gestore.

Il valore presunto annuale della concessione di cui al presente Contratto è stato stimato ai sensi del d. l.vo 50/2016 in euro 150.000,00; il presente Contratto di concessione non prevede la corresponsione di alcun canone.

ART. 2 - DURATA

Il contratto ha durata di quattro (4) anni; il gestore deve avviare l'attività entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, previo verbale di consegna della struttura da parte della Fondazione.

La Fondazione si riserva la ripetizione del contratto per ulteriori anni quattro alle condizioni del presente contratto; l'opzione dovrà essere esercitata, comunicandola al gestore entro quattro mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto, mediante posta elettronica certificata.

ART. 3 – FINALITA'

Comune di Settimo Torinese e Fondazione da diversi anni hanno intrapreso un percorso culturale orientato alla Divulgazione Scientifica attraverso la Biblioteca Archimede, Il Festival dell'Innovazione e della Scienza, Laboratorio LEGO EDUCATION, ecc.

Il MU-CH si inserisce in piena sintonia in questo percorso rappresentando un punto di eccellenza di caratura nazionale anche grazie al forte significato simbolico del luogo (vi ha lavorato per 23 anni Primo Levi) e alle possibili sinergie culturali con Fondazione stessa e altri soggetti terzi come il Circolo dei Lettori di Torino.

Tra gli obiettivi principali:

- Promuovere la cultura scientifica e la divulgazione specialmente tra bambini e ragazzi
- Promuovere la formazione anche didattica attraverso il learning by doing, con un ruolo attivo dei partecipanti al MU-CH che possono apprendere concetti scientifici in modo divertente
- Privilegiare il lavoro di Rete mediante il coinvolgimento del Sistema Scienza Piemonte
- Valorizzare il territorio come distretto dedicato alla divulgazione scientifica

ART. 4 - SPAZI, ATTREZZATURE ARREDI E MATERIALI

Il MU-CH di via Leinì 84 viene consegnato al Gestore con tutte le attrezzature, arredi, exhibit, installazioni come da progetto allegato.

A titolo riepilogativo non esaustivo il MU-CH si compone di:

- Piano Terra: Area Accoglienza
Laboratorio didattico C-Lab
Sala conferenze polifunzionale
Sala Biblioteca-Planetario
Uffici
- Primo Piano: Exhibit interattivi sulla Chimica in salone open space
Bar della Chimica
Virtual Museum Primo Levi

La struttura è dotata di impianto antintrusione con videosorveglianza. Gli spazi si intendono completi delle attrezzature e degli arredi ivi contenuti e dei locali di pertinenza annessi. La struttura è affidata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il gestore dichiara di conoscere ed accettare pienamente. Per la consegna sarà redatto e sottoscritto congiuntamente dalle parti apposito 'verbale di consistenza'. Le attrezzature in dotazione vengono concesse in uso unitamente alla struttura. E' obbligo del gestore provvedere alla sostituzione o ripristino dei beni della Fondazione ECM danneggiati, sottratti e o non più utilizzabili. Ulteriori arredi e attrezzature sono a carico del gestore. Il gestore deve provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature in dotazione. Le forniture di materiali, beni e servizi, per il funzionamento e le manutenzioni sono a carico del gestore

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DEL MU-CH

Il Museo della Chimica dovrà essere aperto almeno 46 settimane l'anno. Con il seguente orario indicativo:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 con particolare attenzione al settore scuole

il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00

Gli orari sono da considerarsi indicativi e possono essere modificati in accordo tra le parti; in ogni caso dovrà essere garantita l'apertura il sabato e la domenica.

ART. 6 – ATTIVITA' DEL GESTORE

Il gestore dovrà provvedere mediante i propri mezzi, personale e organizzazione e risorse economiche a:

- a) Gestire il MU-CH.
Svolgere l'insieme delle operazioni che consentono alla struttura di funzionare per realizzare i programmi e i progetti per il raggiungimento delle finalità. Al gestore spettano le attività relative

alla gestione e conduzione della struttura, alla programmazione complessiva dell' utilizzo degli spazi, alle prenotazioni; Il gestore dovrà gestire, utilizzare e fare utilizzare gli spazi in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e tutte le disposizioni di legge in materia che siano applicabili e compatibili con la gestione, l'uso ed il funzionamento della struttura in oggetto; sarà consentita l'installazione di distributori di alimenti e bevande, purchè in regola con le vigenti normative di carattere amministrativo e sanitario;

- b) Realizzare un programma annuale di laboratori didattici dedicati alle scuole primarie anche in collaborazione e sinergia con l'offerta didattica della Fondazione e in modo particolare con il Laboratorio LEIS. Tale programma dovrà essere presentato ogni anno entro fine maggio per la programmazione didattica dell'anno scolastico che inizia a settembre;
- c) Organizzare in collaborazione con Fondazione eventi ed incontri aperti ad un pubblico trasversale legati alla divulgazione scientifica e alla figura di Primo Levi;
- d) Sviluppare opportunità di compartecipazione economica tramite la partecipazione a bandi di finanziamento, sponsorizzazioni od altro; nel rispetto delle finalità/obiettivi, il progetto culturale e di gestione potrà configurarsi come aperto ad ospitare iniziative coerenti e volte al reperimento di sponsorizzazioni, finanziamenti sovracomunali e/o risorse finanziarie e strumentali di altri soggetti, in accordo con Fondazione.

ART.7 – MONITORAGGIO

Allo scopo di garantire la realizzazione di un progetto integrato con la programmazione culturale della Fondazione ECM è istituito un tavolo di monitoraggio, che si incontra in modo regolare in accordo tra le parti, composto dal Direttore Generale di Fondazione e dai collaboratori da questi individuati e dai referenti indicati dal gestore.

Scopi del Tavolo sono:

- la condivisione di idee e progetti, dell'organizzazione, della promozione e comunicazione, delle attività del MU-CH e per rendere effettivo il lavoro di rete.
- il confronto sull'andamento del progetto, sui problemi e la condivisione delle soluzioni
- La coprogettazione in partenariato per la partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti culturali attinenti l'ambito di attività oggetto del presente atto. Le eventuali risorse reperite e finalizzate alla realizzazione del progetto saranno trasferite al gestore soggetto attuatore in conformità a quanto previsto dalle norme applicabili.

ART.8 PERSONALE IMPIEGATO E ATTIVITA'

Il gestore dovrà garantire mediante proprio personale professionalmente preparato e con esperienza la gestione e realizzazione di tutte le attività di cui al presente contratto. Oltre a garantire la presenza degli operatori addetti all'apertura e al funzionamento del Museo, dovrà essere prevista anche la presenza di divulgatori scientifici di comprovata esperienza in grado di accogliere e accompagnare il pubblico, in modo particolare le scuole, nel percorso di visita al MU-CH. Il gestore dovrà inoltre indicare il riferimento di un Responsabile che avrà il ruolo di coordinamento e relazione con la Fondazione ECM

Oltre alle attività di gestione e di funzionamento già descritte, il Gestore dovrà:

- Eseguire il piano economico e organizzativo come da progetto presentato in sede di gara;
- Presentare possibili proposte di modifica al piano di cui al punto precedente entro la scadenza di ciascun anno di contratto;
- Predisporre il piano di comunicazione e di sviluppo anche in termini di reperimento di sponsorizzazioni e partecipazioni economiche e strumentali di soggetti terzi
- Programmare e realizzare l'acquisizione di beni, strumenti, servizi, autorizzazioni ecc necessari alla effettiva realizzazione della progettazione
- Sovrintendere al funzionamento della struttura: verificare l'andamento delle utenze, lo stato di funzionamento e manutenzione degli spazi e delle attrezzature, la pulizia dei locali e degli arredi
- Controllare il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature e gli eventuali permessi o autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività
- Predisporre gli opportuni atti gestionali e amministrativi tesi al controllo di gestione e alla predisposizione del bilancio di gestione del MU-CH
- Il personale dovrà essere assicurato a cura e spese del gestore, che dovrà altresì osservare, nei riguardi del personale, le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi, salariali, sanitari e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel contratto, gestore avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri collaboratori tutte le disposizioni previste in materia di pubblica sicurezza relative all'attività. Fondazione ECM non è responsabile del rapporto che intercorre tra il gestore e i relativi soci o impiegati nel servizio, nonché di eventuali danni causati dagli stessi a terzi, nell'esercizio delle funzioni a loro assegnate. A tal fine il gestore assume la qualifica di Responsabile della Sicurezza ai sensi del decreto 81/2008 per il proprio personale impiegato per l'esecuzione del contratto;
- Richiedere ed ottenere permessi/autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività.

ART.9 USO DEGLI SPAZI DA PARTE DI FONDAZIONE ECM

A Fondazione ECM è concesso l'uso della struttura per le proprie attività culturali e di divulgazione scientifica senza oneri a suo carico. Questi concorderà con il gestore, in un rapporto di reciproca e amichevole collaborazione, i giorni e gli orari, con un preavviso di almeno 10 giorni e previo coordinamento con la programmazione del MU-CH. Il gestore provvederà all'apertura, chiusura e pulizia della struttura.

Il numero di slot a disposizione della Fondazione ECM è di 15 giornate intere annue. Eventuali ulteriori slot potranno essere oggetto di appositi accordi.

ART.10 – RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'

I ricavi derivanti dalla gestione del MU-CH sono di competenza del gestore e saranno da questi incassati; le voci di ricavo dovranno essere evidenziate nel Bilancio Consuntivo annuale della gestione della struttura.

Il gestore è autorizzato a concedere l'utilizzo della struttura a soggetti terzi che ne facciano richiesta, alle condizioni previste dal contratto e al presso indicato dal gestore nel piano economico finanziario presentato in sede di gara e approvato dalla Fondazione ECM.

I biglietti di ingresso, le quote di partecipazione agli eventi e manifestazioni saranno applicati dal gestore in conformità a quanto indicato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara, qui allegato.

In ogni caso l'importo massimo per la visita al museo non potrà superare l'importo di 12 euro.

Il prezzo base di un laboratorio didattico sul linguaggio STEM all'interno del C-Lab, come da offerta in sede di gara, è determinato in euro

Nel corso dell'esecuzione del contratto le altre tariffe sono quelle esposte nel piano economico finanziario proposto in sede di gara dal gestore.

ART.11 PREVENTIVO, CONSUNTIVO E RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il gestore presenterà ogni anno alla Fondazione:

- a) Relazione delle attività svolte nell'anno/stagione culturale precedente (entro due mesi dalla conclusione e in ogni caso entro il 30 settembre);
- b) Una programmazione culturale e di gestione per la stagione successiva e il relativo bilancio preventivo (entro il 15 maggio di ogni anno).
- c) Bilancio consuntivo analitico e documentato di gestione del MUCH (costi e ricavi stagione culturale precedente)

ART.12 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Costituiscono oneri a carico del gestore:

- a) Tutte le spese relative al personale addetto al centro culturale (oneri contributivi, retributivi, assistenziali, assicurativi, della sicurezza e per ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente), al funzionamento in sicurezza, alla custodia dell'impianto e allo svolgimento delle attività. La Fondazione resta espressamente esonerata da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il gestore medesimo ed i propri collaboratori, nonché da quella relativa ai rapporti fra il gestore e i soggetti terzi utilizzatori, nonché con il pubblico.
- b) L'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- c) Tutte le spese relative all'attivazione di adeguate coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso i Terzi (RCT), per furti e atti vandalici, infortuni e per ogni altro eventuale danno a persone e cose derivanti dalla conduzione del centro e dalle attività ivi svolte) Tutte le spese relative alla programmazione, organizzazione e realizzazione del progetto culturale e del piano di comunicazione del Mu-Ch;
- d) La manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature in dotazione compresi pc, sistema anti-intrusione e macchine tecnologiche/exhibit (per quanto attiene questi ultimi il gestore subentrerà nella manutenzione al terzo anno di attività);
- e) Utilizzare e far utilizzare con la dovuta diligenza la struttura e gli impianti tecnologici;
- f) Tutte le spese di funzionamento e utenze (telefono, energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti). Il gestore dovrà provvedere a sua cura e spese alla voltura a proprio nome dei 'contratti di utenza' per l'intera durata della presente concessione

g) Tutte le “spese di manutenzione ordinaria” dei locali e degli impianti. Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel pieno rispetto di tutte le normative attualmente vigenti in particolare le norme di edilizia pubblica, di urbanistica, barriere architettoniche, norme sugli impianti termici, delle norme di prevenzione incendi con particolare riferimento a quelle per locali di pubblico spettacolo ed antinfortunistiche;

h) Provvedere alle pulizie dei locali al termine delle attività o il giorno successivo prima dell’inizio delle attività;

i) La raccolta differenziata dei rifiuti.

ART.13 MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino delle finiture degli immobili e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti, nonché quelle straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, come si ricava, per analogia, dall’art. 1004 del Codice Civile. A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, le opere di “manutenzione ordinaria” a carico del gestore sono:

- a) pulizia dei locali
- b) manutenzione degli infissi con eventuale sostituzione delle molle di chiusura e maniglioni di sicurezza;
- c) imbiancatura dei locali con ripristini delle eventuali calcinature;
- d) pulizia della rete fognaria in caso di otturazione dei servizi igienici;
- e) manutenzione dei manufatti contenenti gli impianti tecnologici;
- f) ripristino delle parti danneggiate da atti di incuria o vandalismo;
- g) mantenimento delle facciate esterne se imbrattate da scritte di qualsiasi tipo;
- h) mantenimento in efficienza e buono stato di funzionamento gli arredi e le attrezzature in dotazione, comprese quelle informatiche;
- i) riparazioni di apparecchi sanitari e rubinetterie;
- j) riparazione e rifacimento di parti di intonaco e tinteggiature interne;
- k) riparazione di punti luce;
- l) fornitura e sostituzione lampade di qualsiasi tipo dei locali interni

Tutti gli interventi manutentivi sugli impianti tecnologici, di cui all’articolo12, primo comma lettera D di questo Contratto, dovranno essere eseguiti da personale abilitato

ART.14 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE ECM

Obblighi ed oneri a carico della Fondazione:

- a) consegna del MU-CH nel normale stato di funzionalità dello stesso;
- b) manutenzione straordinaria con caratteristica di investimento;
- c) manutenzione anche ordinaria delle coperture;
- d) manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria;
- e) pulizia delle grondaie.

ART. 15 – RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SINISTRI

La gestione s'intende espletata a tutto rischio e pericolo del gestore a mezzo di personale ed organizzazione propri. Il gestore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati a persone, cose e animali ed ai propri soci e/o collaboratori o a terzi, esonerando Fondazione ECM da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte della Fondazione stessa. La Fondazione ECM è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale, collaboratori, volontari e prestatori d'opera del gestore, per qualsiasi causa nell'esecuzione delle attività. E' obbligo del gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle attività e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico del gestore tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti (in materia fiscale, sanitaria, della sicurezza, ecc.), nonché a provvedere ad acquisire direttamente ogni autorizzazione necessaria nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, così come previste dal presente atto, restando espressamente esonerata la Fondazione ECM da ogni responsabilità relativa ad eventuali inadempimenti dello stesso gestore. Il Gestore deve, in caso di danno materiale, provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati. Il gestore, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), nella quale:

- a. dovranno risultare qualificati come assicurati l'aggiudicatario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualunque titolo nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.
- b. i massimali di garanzia non potranno essere inferiori rispettivamente a:

- € 2.500.000,00 complessivamente per sinistro,
- € 2.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni
- € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali,

- a. a parziale deroga delle condizioni degli stampati d'uso, dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni minime:

- **Circa la responsabilità civile verso terzi (RCT)** la polizza dovrà prevedere:

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- Fondazione ECM, Città di Settimo Torinese e ai loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

b) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

c) l'estensione alla responsabilità civile personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

d) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti della cui opera l'Aggiudicatario si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

e) l'estensione ai danni a terzi da incendio;

f) l'estensione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;

h) l'estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;

i) l'estensione ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;

j) l'estensione ai rischi connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;

k) l'estensione della garanzia RCT ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

l) l'estensione della garanzia RCT ai danni da inquinamento accidentale.

- **Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)** la polizza dovrà prevedere:

l) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

m) la clausola di "buona fede INAIL";

n) l'estensione alle malattie professionali.

Le polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti di Fondazione ECM, della Città di Settimo Torinese e dei loro dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Fondazione ECM e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione deve avere validità per tutta la durata della concessione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DELLA FONDAZIONE ECM

Il gestore dovrà permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o altri incaricati della Fondazione riterranno di effettuare nel MU-CH. La Fondazione ECM potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero urgenti, o comunque, non ulteriormente procrastinabili a proprio insindacabile giudizio, formalizzando la richiesta con apposita comunicazione scritta. La Fondazione ECM provvederà, con propri mezzi e modalità, ad effettuare periodicamente delle verifiche sull'effettivo utilizzo della struttura da parte del gestore, nonché il pieno rispetto da parte dello stesso di tutti gli articoli del presente atto e di tutti gli obblighi contrattuali comunque assunti.

ART. 17 – PENALITA'

Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui ai successivi articoli, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per l'ipotesi di mancata effettuazione delle attività previste dal presente contratto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara: penale di € 2.00,00 cadauna;
- b) per l'ipotesi di mancato rispetto dei giorni/orari di apertura di cui al precedente articolo 5: penale di € 100,00 per ogni giorno;
- c) per l'ipotesi di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo, da parte del gestore, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione, entro 10 giorni dal terzo accertamento, costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto.;
- d) per l'ipotesi di erogazione di servizio con personale non idoneo e/o, comunque, non in regola con la disciplina di settore: penale di € 200 per ogni giornata.;

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, assegnando termine di venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

In caso di mancato versamento delle penali comminate entro il termine di 10 giorni dalla loro applicazione, la FONDAZIONE potrà escutere la garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la detta garanzia risultasse insufficiente.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Concedente o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.

Art. 18 - Modifiche del contratto

Durante il periodo di efficacia, il presente Contratto potrà essere modificato solo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 175 D.lgs. 50/2016.

La revisione del canone sarà possibile solo sulla base di studi e analisi, svolte in contraddittorio con la FONDAZIONE ECM e con costi a carico del gestore, che dimostrino sia la sussistenza dei presupposti per detta revisione, sia l'entità dello squilibrio non addebitabile al fatto del Concessionario.

È esclusa qualsiasi revisione della convenzione in senso favorevole al Concessionario per impatti economici negativi ascrivibili, anche solo in parte e nella misura di tale parte, al Concessionario.

Art. 19 - DUVRI

1. Relativamente alla presente concessione non si riscontrano interferenze rispetto alla FONDAZIONE ECM, per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a € 0 (zero).

2. Il Concessionario sarà tenuto a redigere il DUVRI in relazione ad eventuali attività specifiche poste in essere da eventuali subappaltatori e soggetti terzi.

Art. 20 - Garanzia definitiva e polizze

a) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016

1. A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assume con il presente contratto, si dà atto di quanto segue:

- i. il Concessionario ha costituito apposita cauzione definitiva di €= pari al ___% dell'importo contrattuale offerto in sede di gara, mediante polizza fideiussoria n, rilasciata in data..... da....., valida per la durata dell'affidamento, da svincolarsi a norma di legge;
 - ii. la garanzia fideiussoria, presentata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - iii. la garanzia definitiva copre anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che la FONDAZIONE ECM dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto imputabile al Concessionario, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.
2. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, la FONDAZIONE ECM avrà diritto di valersi direttamente della suddetta cauzione, che il Concessionario dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato. In caso mancata reintegrazione, la FONDAZIONE ECM potrà dichiarare il contratto risolto per inadempimento del Concessionario .
 3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La cauzione verrà comunque svincolata integralmente al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.
 4. Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART.21 - SUB CONCESSIONE DELLA GESTIONE

Il gestore non può sub-concedere l'attività di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

ART.22 - SOSPENSIONE DELL’AFFIDAMENTO

La Fondazione ECM può sospendere temporaneamente la validità dell’affidamento del MU-CH nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di straordinari interventi di manutenzione non rinviabili, con semplice comunicazione al gestore data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 60 giorni. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore sia compromessa l’agibilità della struttura e/o la loro normale funzionalità. Per tali sospensioni nulla è dovuto al gestore. Il concedente, in caso di sospensioni per periodi superiori ai 30 giorni, si impegna a prorogare di termine analogo a quello di svolgimento dei lavori la durata del contratto.

ART. 23 – REVOCA

La Fondazione ECM si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il presente contratto per gravi motivi di pubblico interesse e ordine pubblico, senza che il gestore possa eccepire o pretendere nulla a qualsiasi titolo. Inoltre, la Fondazione può revocare il contratto -senza possibilità per il gestore di alcun indennizzo neanche a titolo di rimborso spese- in caso di:

- scioglimento o fallimento del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici;
- violazioni gravi delle prescrizioni, obblighi e oneri specificati nel presente contratto, oppure di norme di legge generali e/o di settore cui il gestore è sottoposto
- danneggiamenti intenzionali o derivanti da grave negligenza alle strutture, fermo restando l’obbligo per il gestore al risarcimento
- danni causati all’immagine e al buon nome della Fondazione ECM

La revoca potrà essere disposta previa contestazione degli addebiti e con invito a fornire entro 20 giorni eventuali giustificazioni.

ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Gestore incorre nella risoluzione e/o decadenza del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o sub-concessione a terzi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio a giudizio insindacabile della Fondazione;
- perdita requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative
- quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza. In tale ipotesi il Concessionario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni ai quali essa dichiara sin d’ora di rinunciare:
- inosservanza delle norme contrattuali per il personale utilizzato per la gestione dell’attività;

Art. 25 - Modifiche e migliorie

1. Il gestore potrà provvedere a proprie spese ad effettuare migliorie di carattere tecnico, tecnologico o impiantistico e ad acquistare ulteriore arredamento dei locali concessi in uso, previo parere favorevole di Fondazione formalmente espresso. Dette migliorie ed arredamento resteranno - a conclusione della concessione - acquisite da Fondazione, che nulla dovrà al gestore a tale titolo; il gestore dovrà provvedere alla loro manutenzione per tutta la durata della concessione.

Art. 26 - Obblighi di riservatezza

1. Il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art. 27 - Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dal gestore e dai suoi aventi causa saranno trattati dal Concedente conformemente all' "Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016", allegata al presente Contratto.

Art. 28 - Tracciabilità

1. Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente Contratto di concessione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati accessi dal Concessionario presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.
3. Il Concessionario dichiara di utilizzare il conto corrente bancario, acceso presso _____, con codice IBAN: _____, dedicato, anche non in via esclusiva, al presente Contratto.

Art. 29 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese imposte, tasse e oneri inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a totale carico del gestore.
2. Sono poste a carico del gestore tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 30 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che insorgano fra le parti sull'interpretazione ed applicazione del presente Contratto è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Art. 31 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le parti del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

Concedente: _____

Concessionario: _____

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
 - A. l'offerta tecnica ed economica del concorrente aggiudicatario;
 - B. piano economico finanziario proposto dal concorrente aggiudicatario;
 - C. le polizze di garanzia di cui all'articolo 15;
 - D. matrice dei rischi;
 - E. planimetrie della Struttura;
 - F. tabella utenze;
 - G. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Settimo Torinese, il

(per la Concedente)

(per il Concessionario)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c., le Parti approvano

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Art. 2 – Durata

Art. 3 - Finalità

Art. 6 - Attività del gestore

Art. 10 – Ricavi derivanti dall'attività

Art. 12 – Oneri a carico del gestore

Art. 14 – Obblighi e oneri a carico di Fondazione ECM

Art. 15 – Responsabilità, assicurazione e sinistri

Art. 17 – Penalità

Art. 18 - Modifiche del contratto

Art. 20 - Garanzia definitiva e polizze

Art. 21 – Sub concessione della gestione

Art. 22 – Sospensione dell'affidamento

Art. 23 - Revoca

Art. 24 – Clausola risolutiva espressa

Art. 25 - Modifiche e migliorie

Art. 26 - Obblighi di riservatezza

Art. 30 - Foro competente

Settimo Torinese, il

(per la Concedente)

(per il Concessionario)
